



Roma, 21/07/2025

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202506772/A.G.
Oggetto: Legge 187/2024, conversione DL 145/2024 – chiarimenti in merito all'esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria, in deroga alle norme sul riconoscimento.

Circolare n. 15441

SS

8.4

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria in deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è attualmente fissato al 31 dicembre 2027.

Riferimenti: LEGGE 9 dicembre 2024, n. 187 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ([GU n.289 del 10-12-2024](#))

A seguito di alcune richieste di chiarimento, in merito all'oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 2 del DL 145/2024 (decreto Flussi), convertito, con modificazioni, dalla L. 187/2024 ([clicca qui](#)), è stata disposta la **proroga al 31 dicembre 2027 della misura, prevista dall'art. 15 del DL 34/2023, che consente l'esercizio temporaneo di una professione medica o sanitaria presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.**

Con riferimento alla procedura, il citato art. 15 stabilisce che dovrà essere adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano una intesa che conterrà la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività in argomento.

Nelle more dell'adozione della predetta intesa e dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle Regioni, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 6-bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, e 13 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

Pertanto, la domanda - corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza - va presentata alle Regioni e alle province autonome, *"che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti"*.

A tutt'oggi, non esiste una procedura armonizzata per l'esercizio in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, per cui ogni Regione adotta proprie determinazioni e disciplina autonomamente la procedura da seguire.

Si segnala, inoltre, che i farmacisti con titolo extra UE che optano per il ricorso a questa procedura derogatoria non sono più tenuti ad effettuare le comunicazioni sul riconoscimento regionale o inerenti al rapporto di lavoro all'Ordine in quanto il comma 5 dell'art.15 del DL 34/2023 ha abrogato espressamente la previsione inserita dall'art. 4- ter, co. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i..

Si rammenta, infine, che il farmacista in possesso di titolo conseguito all'estero che intende iscriversi ad un Albo italiano per l'esercizio della professione senza limiti temporali, deve necessariamente presentare, a corredo dell'istanza di iscrizione, il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo estero, rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi del D. lgs 206/2007.

Si chiede ai Presidenti di ordine di diffondere la presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)